

RSE

2016/2

ANNO LIV NUMERO 2 MAGGIO/AGOSTO 2016

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM

DOSSIER
LA FAMIGLIA NELL'AMORIS LAETITIA:
ISTANZE EDUCATIVE



COMITATO DI DIREZIONE

PINA DEL CORE
MARCELLA FARINA
MARIA ANTONIA CHINELLO
HIANG-CHU AUSILIA CHANG
GRAZIA LOPARCO
MARIA SPÓLNÍK

COMITATO SCIENTIFICO

JOAQUIM AZEVEDO (PORTUGAL)
GIORGIO CHIOSSO (ITALIA)
JENNIFER NEDELSKY (CANADA)
MARIAN NOWAK (POLAND)
JUAN CARLOS TORRE (ESPAÑA)
BRITT-MARI BARTH (FRANCE)
MICHELE PELLEREY (ITALIA)
MARIA POTOKAROVÁ (SLOVAKIA)

COMITATO DI REDAZIONE

CETTINA CACCIATO INSILLA
PIERA CAVAGLIÀ
HIANG-CHU AUSILIA CHANG
MARIA ANTONIA CHINELLO
SYLWIA CIEZKOWSKA
PINA DEL CORE
MARIA DOSIO
ALBERTINE ILUNGA NKULU
MARCELLA FARINA
KARLA M. FIGUEROA EGUIGUREMS
MARIA KO HA FONG
RACHELE LANFRANCHI
GRAZIA LOPARCO
ELENA MASSIMI
ANTONELLA MENEGHETTI
ENRICA OTTONE
MICHAELA PITTEROVÁ
PIERA RUFFINATTO
MARTHA SÉIDE
ROSANGELA SIBOLDI
ALESSANDRA SMERILLI
MARIA TERESA SPIGA
MARIA SPÓLNÍK
MILENA STEVANI
BIANCA TORAZZA
MARIA FRANCA TRICARICO

DIRETTORE RESPONSABILE

MARIA ANTONIA CHINELLO

COORDINATORE SCIENTIFICO

MARCELLA FARINA

SEGRETARIA DI REDAZIONE

MARIA PIERA MANELLO

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE
EDITA DALLA PONTIFICIA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"AUXILIUM" DI ROMA

DIREZIONE

Via Cremolino 141
00166 Roma

Tel. 06.6157201

Fax 06.615720248

E-mail

rivista@pfse-auxilium.org
coordinatore.rse@pfse-auxilium.org

Sito internet

<http://www.pfse-auxilium.org>

Informativa D. lgs 196/2003

I dati personali non saranno oggetto di comunicazioni o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendosi al responsabile dei dati presso l'amministrazione della rivista.



ASSOCIATA
ALLA UNIONE STAMPA
PERIODICA
ITALIANA

Aut. Tribunale di Roma
31.01.1979 n. 17526

Progetto grafico impaginazione
e stampa
EMMECIPI SRL

ISSN 0393-3849

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

ANNO LIV NUMERO 2 • MAGGIO/AGOSTO 2016

Poste Italiane Spa
Sped. in abb. postale d.l. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, C/RM/04/2014

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM



DOSSIER

**LA FAMIGLIA NELL'AMORIS LAETITIA:
ISTANZE EDUCATIVE**

Introduzione al Dossier <i>Marcella Farina</i>	162-168
La prospettiva educativa dell'Esortazione apostolica post-sinodale: <i>Amoris Laetitia</i> <i>Martha Séide</i>	169-183
Pregheira e famiglia in <i>Amoris Laetitia</i> <i>Elena Massimi</i>	184-193
Il riconoscimento giuridico delle unioni tra le persone dello stesso sesso nel contesto internazionale <i>Michaela Pitterová</i>	194-208
Il coinvolgimento della famiglia nel cammino d'iniziazione cristiana. Orientamenti della Chiesa italiana <i>Cettina Cacciato</i>	209-218

SISTEMA PREVENTIVO OGGI

L'attualità e l'urgenza del prevenire.

Nota in margine alla recente pubblicazione:

Educare è prevenire

Domenico Ricca

220-233

ALTRI STUDI

Congresso dell'Equipe Europea di Catechesi
(Celje-Slovenia 2015)

Rosangela Siboldi

236-242

Le neuroscienze e processi di apprendimento.

Il punto di vista della psicologia dell'educazione

Alfredo Altomonte

243-260

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

Recensioni e segnalazioni

262-287

Libri ricevuti

288-292

Norme per i collaboratori della Rivista

294-295

RSE

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM

DOSSIER
LA FAMIGLIA NELL'AMORIS LAETITIA:
ISTANZE EDUCATIVE



IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE UNIONI TRA LE PERSONE DELLO STESSO SESSO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

MICHAELA PITTEROVÁ

L'11 maggio 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge Cirinnà intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (legge n. 76/2016).

La legge crea due distinti istituti giuridici: unioni civili per le persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione assomiglia fortemente a quella del matrimonio, e le convivenze di fatto che riguardano sia coppie etero che omosessuali.

È lecito chiedersi se questa legge sia veramente «un risultato storico per il paese», come dicevano alcune voci immediatamente dopo la sua approvazione. La legge cambia di fatto il concetto giuridico della famiglia, estendendo ad altre realtà diritti e doveri che prima riguardavano solo la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.

In merito la recente Esortazione post-sinodale: *Amoris Laetitia* spiega le ragioni profonde del perché la famiglia poggia sul matrimonio tra un uomo e una donna e afferma che «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra

le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia».¹

Il fatto è, che l'Italia si aggiunge a un ormai lungo elenco di Paesi che hanno legiferato in materia.

Queste leggi si presentano come un punto di arrivo del cammino della non discriminazione, ma in realtà sanciscono il cambiamento del concetto di famiglia. La questione della ridefinizione giuridica del concetto di famiglia in seguito all'approvazione delle unioni tra le persone dello stesso sesso può essere affrontata da diversi punti di vista, per esempio in riferimento al diritto naturale e/o ai diritti umani.² Il presente articolo vuole illustrare il contesto internazionale di questa normativa e il suo influsso sul legislatore statale.

1. Il tema dei diritti degli omosessuali negli atti delle istituzioni europee

In Europa coesistono due grandi organizzazioni internazionali, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, che entrambe includono tra i propri obiettivi la

RIASSUNTO

Le ragioni dell'approvazione della legge Cirinnà, che introduce nell'ordinamento italiano le unioni civili per le persone dello stesso sesso, affondano non solo nell'evolversi della sensibilità sociale del Paese, ma anche (e forse soprattutto) nelle istanze delle istituzioni europee. L'articolo esamina alcuni atti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa; fa una rassegna della legislazione in materia degli altri Stati del mondo e indica il loro influsso sul legislatore italiano.

Parole chiave: Legge Cirinnà, famiglia, omosessuali, unioni civili, Unione europea

SUMMARY

The reasons for the approval of the Cirinnà Law, which introduces civil unions of the same sex into Italian Law, are rooted not only in the evolution of social sensitivities in the nation, but also (and above all) in the expectations of the European Institutions.

This article examines some of the Eu-

ropean Union's Acts as well as some of those of the European Council. It gives an overview of the legislation of the other States of the world on this topic, indicating their influence on the Italian legislature.

Key words: Cirinnà Law, family, homosexual, civil unions, European Union

RESUMEN

Las razones de la aprobación de la ley Cirinnà, que introduce en el ordenamiento italiano las uniones civiles de personas del mismo sexo, tiene su raíz no sólo en la evolución de la sensibilidad social del país, sino también (y quizá sobre todo) en la insistencia de las instituciones europeas. El artículo examina algunos actos de la Unión Europea y del Consejo de Europa; revisa la legislación en materia de los otros Estados del mundo e indica su influencia sobre el legislador italiano.

Palabras clave: Ley Cirinnà, familia, homosexualidad, unión civil, Unión Europea

difesa dei diritti umani. Il Consiglio d'Europa³ la considera quale suo ambito prioritario e dispone della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e dell'apposita Corte⁴ che ha il compito di garantire l'applicazione della Convenzione. Nell'agenda dell'Unione europea⁵ entrano i diritti umani nel 1992, quando

accanto alla Comunità europea viene costituita anche l'Unione.

Nell'analisi successiva verranno prese in considerazione solo risoluzioni e raccomandazioni dei rispettivi organi. Si tratta di atti non vincolanti, che però, come avremo modo di vedere, hanno un grande influsso sulle legislazioni degli Stati membri.

1.1. Il primo periodo

I primi pronunciamenti contro la discriminazione degli omosessuali sono arrivati nel 1981 dal Consiglio d'Europa che il 1° ottobre 1981 ha adottato la risoluzione n. 756⁶ e la raccomandazione n. 924⁷ sulla discriminazione contro gli omosessuali. La risoluzione formula una sola richiesta indirizzata all'Organizzazione mondiale della sanità: cancellare l'omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie (n. 6). La raccomandazione invece include numerose richieste, tra le quali la depenalizzazione degli atti omosessuali (n. 7.1), l'equiparazione dell'età del consenso per gli atti omosessuali a quella per gli atti eterosessuali (n. 7.2), l'assicurazione della non discriminazione degli omosessuali nel lavoro (n. 7.3.b) e nelle decisioni riguardanti l'affidamento e il diritto di visita dei propri figli (n. 7.3.d).

A questi atti fa eco la Risoluzione del Parlamento europeo⁸ del 1984 sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro,⁹ nella quale riprende le richieste formulate dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1981.

Per dieci anni la questione non è più stata presa in considerazione. Solo dopo l'istituzione dell'Unione europea, accanto alla Comunità, e il conseguente ampliamento degli obiettivi della stessa, arriva nel 1994 la risoluzione "sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità".¹⁰ Questo testo ripete le istanze precedenti e ne aggiunge altre: la necessità di evitare la disparità di trattamento delle persone con orientamento omosessuale nelle norme giuridiche e

amministrative (n. 7), l'invito «ad adottare misure e intraprendere campagne, in cooperazione con le organizzazioni nazionali degli omosessuali, contro tutte le forme di discriminazione sociale nei confronti degli omosessuali» (n. 10) e, per la prima volta, anche l'esigenza di porre fine «agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni, come pure porre fine a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini» (n. 14).

Nel 1996 la risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE¹¹ richiama la risoluzione precedente e ribadisce l'esigenza di abolire «qualunque discriminazione o disparità di trattamento nei confronti degli omosessuali», richiamando però esplicitamente solo l'età minima per i rapporti omosessuali, l'ambito lavorativo, il diritto penale, civile, contrattuale, sociale ed economico. Manca la menzione delle unioni (cf. n. 84).

Anche la risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali del 1998¹² non parla delle unioni tra gli omosessuali; ribadisce soltanto la necessità di abrogare le leggi che operano una discriminazione in materia di limiti di età (n. 2) e dispone che l'osservanza dei diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche sia uno degli elementi da considerare al momento dei negoziati per l'adesione di nuovi membri dell'UE (n. 3).

La non discriminazione degli omosessuali, come è stato appena illustrato, è

nell'agenda delle istituzioni europee dall'inizio degli anni ottanta, con l'attenzione rivolta principalmente sulla depenalizzazione dei rapporti omosessuali, sull'equiparazione dell'età del consenso a quello dei rapporti eterosessuali, sulla non discriminazione in particolare nell'ambito lavorativo.

L'esplicita menzione del riconoscimento delle coppie omosessuali si trova solo nella risoluzione del 1994.

1.2. *Passi successivi*

Nel 2000 è di nuovo la volta del Consiglio d'Europa. L'Assemblea parlamentare adotta la raccomandazione sulla situazione di lesbiche e gay,¹³ nella quale si compiace del fatto «che alcuni paesi non solo hanno abolito tutte le forme di discriminazione, ma hanno anche adottato leggi che riconoscono unioni omosessuali» (n. 9).

Di seguito esprime l'invito agli Stati membri ad «adottare leggi che prevedano le unioni registrate» (n. 11.3.i).

Nel 2003 ritorna sulla scena l'Unione europea. Nella risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea¹⁴ il Parlamento ritorna sul tema degli omosessuali e riprende la questione delle unioni ribadendo «la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione – legislativa o *de facto* – di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all'adozione di minori» (n. 77).

Raccomanda, inoltre, «agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia eterosessuali che omosessuali, conferendo gli

stessi diritti riconosciuti alle persone sposate, adottando tra l'altro le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione» (n. 81).

Successivamente viene introdotto un nuovo concetto, ossia l'omofobia. La risoluzione del 2006 sull'omofobia in Europa¹⁵ fa rientrare, anche se implicitamente, il diniego di una regolamentazione delle coppie omosessuali tra gli atteggiamenti omofobici. Il testo non dà una definizione dell'omofobia, ma nel preambolo sono descritte le sue manifestazioni: «l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all'obiezione di coscienza» (A).

Il preambolo poi afferma che in alcuni Stati i partner dello stesso sesso subiscono discriminazioni e svantaggi, perché «non godono di tutti i diritti e le protezioni riservati ai partner sposati di sesso opposto» (E) e sottolinea che «un numero crescente di paesi europei» si attrezza per «assicurare il riconoscimento delle famiglie omosessuali» (F). La risoluzione poi chiede agli Stati membri «di garantire che i partner dello stesso sesso godano del rispetto, della dignità e della protezione riconosciuti al resto della società» (n. 2) e li «sollecita ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite

dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale ecc.» (n. 11).

Un anno dopo un'ulteriore risoluzione sull'omofobia¹⁶ «ribadisce l'invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso» e propone l'applicazione del principio di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri anche in questo settore (n. 8).

Nel 2010 entra di nuovo in scena il Consiglio d'Europa con una raccomandazione del Comitato dei ministri e una risoluzione dell'Assemblea parlamentare. La raccomandazione¹⁷ prende in considerazione cinque questioni diverse. La prima si riferisce a quei Paesi che riconoscono diritti e doveri alle famiglie di fatto, cioè alle coppie eterosessuali non sposate. In questo caso chiede che lo stesso trattamento sia riservato anche alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione (n. 23).

La seconda si rivolge ai Paesi che riconoscono le unioni registrate tra persone dello stesso sesso e chiede che «il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano equivalenti a quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili» (n. 24).

La terza si sofferma sui Paesi che non riconoscono le unioni registrate tra persone dello stesso sesso o non conferiscono loro diritti né obblighi e li invita non a creare un istituto giuridico apposito, ma a «prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso

diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono» (n. 25).

La quarta questione riguarda i minori: la responsabilità genitoriale, l'affidamento, l'adozione. Richiama il principio dell'interesse superiore del minore e afferma che le decisioni in merito devono essere prese senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (n. 26).

Per quanto riguarda l'adozione, la richiesta si rivolge solo a quegli Stati che consentono l'adozione di minori da parte di persone celibi o nubili (n. 27). Infine, la quinta questione verte sulla procreazione medicalmente assistita. La raccomandazione si rivolge agli Stati che la consentono per donne celibi e chiede loro «di garantire l'accesso a tale trattamento senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale» (n. 28). La risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare¹⁸ ne fa eco e afferma la necessità di rimediare al rifiuto, da parte di molti Stati membri, di riconoscere i diritti alle «famiglie LGBT di fatto» e quindi «dare il riconoscimento giuridico e la protezione a queste famiglie» (n. 10). Nel caso poi, che lo Stato già preveda il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, si chiede di dare ad esse garanzie giuridiche (n. 16.9), quali: «lo status di "parente prossimo"» (n. 16.9.2) e «la possibilità di responsabilità genitoriale congiunta riguardo ai figli di ciascun partner, tenendo conto degli interessi dei figli» (n. 16.10).

Nel 2011 si nota un altro passo fatto dall'UE: l'ampliamento del raggio di azione alla comunità mondiale. La riso-

luzione del 2011 sui diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite¹⁹ invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere in modo sistematico «la decriminalizzazione dell'omosessualità nel mondo, l'uguaglianza e la non discriminazione [delle persone LGBT²⁰] nonché la protezione dei difensori dei diritti umani» a livello interno e nelle relazioni esterne (n. 7). Si «rammarica» che non tutti gli Stati dell'UE rispettano pienamente i diritti delle persone LGBT, tra i quali sono menzionati esplicitamente il diritto alla famiglia e alla libera circolazione anche per le coppie omosessuali e le relative famiglie (n. 11).

1.3. Consolidamento del tema

Dopo l'introduzione del concetto di omofobia e l'estensione del raggio di azione anche fuori dall'Unione europea, sembra che la questione dei diritti degli omosessuali sia entrata stabilmente e a pieno titolo nell'agenda dei diritti umani. Infatti, nessuno degli atti che seguono si dedica esplicitamente alla questione omosessuale, ma il tema è trattato nell'ambito dei diritti umani.

Così nel 2012 la risoluzione sulla parità tra donne e uomini²¹ non parla soltanto della discriminazione delle donne, ma si occupa anche delle persone LGBTI.²² «Invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia» (n. 5) e «ribadisce l'invito alla Commissione di mettere a punto una tabella di marcia per la parità

delle persone LGBTI analoga alla tabella di marcia per la parità di genere» (n. 69). Nello stesso anno è stata approvata la terza risoluzione sull'omofobia,²³ in cui il Parlamento «ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente [cioè nel 2012] queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti» (n. 9).

L'anno 2015 è stato finora il più carico di risoluzioni riguardanti gli omosessuali. Il Parlamento europeo ne ha emanate quattro. La risoluzione del 12 marzo, che riguarda la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia,²⁴ «prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette» e «incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili» (n. 162).

La successiva risoluzione del 9 giugno sulla parità tra donne e uomini²⁵ «raccomanda, dal momento che la composizione e la definizione delle famiglie si evolve nel tempo, che le normative in ambito familiare e lavorativo siano rese più complete per quanto concerne le famiglie monoparentali e genitorialità LGBT» (n. 31).

La risoluzione dell'8 settembre sulla si-

tuazione dei diritti fondamentali nell'UE²⁶ considera i divieti di matrimonio e il divieto delle unioni civili quale discriminazione istituzionale delle persone LGBTI (punti AR e BD) e «ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a presentare una proposta riguardante una disciplina avanzata per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione» (n. 86).

Infine, la risoluzione del 17 dicembre, riguardante la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia,²⁷ ripete l'affermazione della risoluzione precedente che «diritti delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se avessero accesso a istituti giuridici quali unione registrata o matrimonio» (n. 93).

1.4. Linee emergenti

Dalla rassegna appena esposta emergono alcuni elementi.

In primo luogo, seguendo la linea temporale, si constata l'ampliamento delle richieste: si parte dalla non discriminazione degli individui con l'orientamento

omosessuale nell'ambito lavorativo e dalla libertà dei rapporti omosessuali, attraverso il riconoscimento di alcune garanzie alle coppie dello stesso sesso, per arrivare alla rivendicazione dell'equiparazione piena delle unioni omosessuali al matrimonio. Sono presenti anche i temi del "diritto" all'adozione dei minori e alla genitorialità LGBT. La successione di queste richieste all'inizio non è stata lineare, si notano battute di arresto e ritorni, formulazioni più o meno esplicite, fino ad arrivare all'affermazione che la tutela dei diritti delle persone LGBTI richiede il riconoscimento per loro dell'unione registrata o del matrimonio, che in realtà significa la ridefinizione dell'istituto del matrimonio.

Parimenti si nota uno sviluppo terminologico. Le prime risoluzioni si occupano degli omosessuali, per passare poi a menzionare «lesbiche e gay», fino all'adozione della prospettiva del gender, usando dapprima l'acronimo LGBT e successivamente LGBTI. Nel 2006 è stato introdotto il concetto di omofobia e si è cominciato a parlare di «famiglie omosessuali».

Infine, si osserva la differenza di approccio tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Il Consiglio d'Europa appare più cauto nel formulare richieste in materia. Infatti, non chiede agli Stati di riconoscere il matrimonio, ma la parità delle coppie omosessuali con le coppie eterosessuali non sposate, ossia laddove uno Stato riconosce giuridicamente le coppie di fatto eterosessuali (cioè attribuisce loro diritti e doveri) lo stesso trattamento dovrebbe essere riconosciuto, secondo il Consiglio d'Eu-

ropa, anche alle coppie dello stesso sesso. L'Unione europea, invece, spinge gli Stati a creare comunque un istituto giuridico per le coppie dello stesso sesso, preferibilmente riconoscendo loro la possibilità di contrarre il matrimonio.

2. Riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali nel mondo

Nel paragrafo precedente abbiamo visto gli atti non vincolanti delle istituzioni europee, che ad un certo punto hanno cominciato ad incoraggiare i propri Stati membri a introdurre negli ordinamenti nuovi istituti giuridici per le coppie dello stesso sesso.

Ora esaminiamo la realizzazione concreta di queste istanze.

Il primo riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali è avvenuto nel 1989 e fino al 2000 sono stati in pochi ad adottare una legislazione in merito. Dopo il 2000 però il numero dei Paesi con una regolamentazione giuridica delle unioni tra le persone dello stesso sesso cresce velocemente e continuamente. Prevalgono gli Stati europei, ma ormai stanno aderendo anche i Paesi extraeuropei, tanto che c'è chi parla in questo senso di un nuovo colonialismo occidentale.²⁸ Le varie legislazioni in materia si possono distinguere in tre categorie, apparse nel seguente ordine cronologico: regolamentazione specifica, diversa dal matrimonio, che riguarda solo le coppie omosessuali; regolamentazione specifica, diversa dal matrimonio, aperta alle coppie senza la specificazione del sesso; matrimonio aperto a tutte le coppie senza la specificazione del sesso.

2.1. Unioni riservate alle coppie dello stesso sesso

Questo modello è stato il primo, attraverso cui sono state riconosciute le unioni omosessuali. Tali unioni hanno varie denominazioni: unione civile, partenariato registrato, partenariato civile, contratto di vita comune.

I primi a regolamentare tale convivenza sono stati i paesi del nord d'Europa: Danimarca (1989), Norvegia (1993), Svezia (1994), Islanda (1996), però tutti hanno successivamente cambiato la legislazione in merito e hanno esteso il matrimonio anche alle coppie omosessuali. Attualmente tale istituto è previsto nei seguenti Paesi: Germania (2000), Finlandia (2001), Croazia (2003), Regno Unito (2004), Lussemburgo (2004), Svizzera (2004), Slovenia (2005), Repubblica Ceca (2006), Austria (2009), Ungheria (2009), Irlanda (2010), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Grecia (2015), Cipro (2015), Italia (2016).

2.2. Unioni aperte alle coppie senza la specificazione del sesso

Il primo Paese ad utilizzare questo modello è stata la Francia con la legge sul *Pacte civil de solidarité* (Pacs) del 1999 che «non si presenta come una soluzione per coloro che non possono accedere al matrimonio, ma come un'unione assistenziale sulla quale non incide la caratterizzazione sessuale perché essa non è posta a base del rapporto; lo stesso avviene con la convivenza, che non è neanche richiesta».²⁹ Nel 2013 la Francia ha adottato una legge che apre alle persone dello stesso sesso anche il matrimonio.

A questa categoria appartengono: la Nuova Zelanda con il riconoscimento delle unioni civili (2004) [nel 2013 è stato riconosciuto anche il matrimonio], il Principato di Andorra (2005), il Cile (2015) e l'Estonia (2016).

L'Ecuador costituisce una sottocategoria, perché riconosce le unioni senza specificare il sesso, ma non prevede nessuna forma della loro registrazione, dando rilevanza giuridica alle situazioni di fatto: la Costituzione (2008), infatti, riconosce la famiglia "nei suoi diversi tipi" (art. 67); cioè la famiglia si costituisce attraverso vincoli giuridici o di fatto; accanto al matrimonio, che rimane l'unione tra un uomo e una donna, riconosce anche la famiglia di fatto che è un'unione stabile e monogamica tra due persone (senza specificare il sesso).

L'adozione però è consentita solo alle coppie di sesso diverso (art. 68).

2.3. Il matrimonio omosessuale

Sono sempre più numerosi i Paesi che scelgono una soluzione radicale che altera lo stesso istituto del matrimonio. Per questi ordinamenti cade l'esigenza della diversità di sesso dei coniugi e di conseguenza al matrimonio non può più essere connessa intrinsecamente la funzione procreativa.

Il primo Paese a cambiare in questo senso l'istituto del matrimonio è stata l'Olanda (2000), cui seguirono altri Stati: Belgio (2003); Spagna (2005); Canada (2005); Sudafrica (2006); Norvegia (2008); Svezia (2009); Messico: Distretto Federale (2009)³⁰ e Stati Chihuahua e Guerrero (2015); Portogallo (2010); Islanda (2010); Argentina (2010); Uruguay (2013); Nuova

Zelanda (2013); Francia (2013); Gran Bretagna (2013); Lussemburgo (2015); Finlandia (2015); Irlanda (2015); Groenlandia (2015); Porto Rico (2015).

La Slovenia il 3 marzo 2015 ha approvato una legge che ammetteva i matrimoni tra le persone dello stesso sesso e dava loro la possibilità di adozione.

Però nello stesso anno, il 20 dicembre 2015, la legge è stata sottoposta al referendum abrogativo ed è stata effettivamente abrogata.

Per quanto riguarda gli USA, alcuni Stati avevano adottato le leggi in materia già nel 2008. Dal 2015 il matrimonio omosessuale è riconosciuto in tutto il territorio, ma non per mezzo di una legge.

2.4. Riconoscimento puramente giurisprudenziale

In alcuni Paesi la pressione in direzione del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, anche se non è ancora riuscita a far approvare leggi in merito, ha ottenuto per loro il riconoscimento giurisprudenziale.

Così in Colombia nel 2007 la Corte costituzionale decise che la legge sulle unioni di fatto fosse applicabile sia alle coppie eterosessuali che a quelle dello stesso sesso. Successivamente, nel novembre 2015 consentì l'adozione alle coppie dello stesso sesso e, infine, il 29 aprile 2016 estese a queste coppie anche il matrimonio.

In Brasile nel 2011 il tribunale Supremo ha riconosciuto alle coppie omosessuali lo stesso trattamento legale di quelle eterosessuali e nel 2013 il Consiglio nazionale di giustizia ha stabilito che gli uffici pubblici che rilasciano le licenze

per il matrimonio civile non potranno più rifiutarsi di autorizzare anche le nozze fra persone dello stesso sesso. Nell'USA la Corte Suprema, il 26 giugno 2015, ha dichiarato come incostituzionale il divieto dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso, estendendo quindi questi matrimoni a tutto il territorio.

Il fenomeno dei giudici che si sostituiscono al legislatore non è un fatto isolato. Lo ha rilevato il Quinto rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo, pubblicato nel 2013, che gli dà il nome di crisi giuridica. Il Rapporto evidenzia come i temi di «procreazione, vita, sessualità, matrimonio, famiglia, filiazione, identità della persona, problemi di fine vita» ecc. sono sempre più spesso oggetto di «sentenze inquietanti» dei giudici nell'assenza di una legge.

In questi casi essi «stessi diventano la legge, sostituendosi al potere legislativo. Spesso, sentenze di questo tipo, in un quadro di vuoto legislativo, sono ideologicamente orientate a provocare un intervento legislativo in un determinato senso». Si è creata così una situazione, in cui «le sentenze dei giudici sono diventate uno strumento politico, culturale e ideologico».³¹

3. Italia

L'Italia non è stata immune da queste sollecitazioni normative. Lo dimostrano le numerose proposte legislative presentate alle Camere, riguardanti le unioni di fatto e le unioni tra persone dello stesso sesso. Dal 1996 alla fine 2015 se ne contano circa centodieci.³² È interessante vedere l'andamento nu-

merico delle proposte presentate. Nel 1996³³ ne sono state presentate sei, poi il numero si riduce a una o due, per salire nel 2001 a undici e diminuire l'anno successivo a quattro. Il maggior numero di proposte, ventidue, è stato presentato nel 2006, per poi calare di nuovo. L'anno 2011 è stato l'unico in cui non sembra esserci stata alcuna proposta in merito. Il 2013 ne ha viste dieci e il 2015 nove, tra le quali il disegno di legge Cirinnà che ne ha assorbite altre tredici tra quelle presentate dal 2013 in poi.

Vari sono stati i termini adoperati. Si parlava di unione (affettiva, civile, di mutuo aiuto, domestica registrata, omofettiva, registrata, solidale), di patto civile di solidarietà (o di convivenza), contratto (di convivenza, convivenza e solidarietà, mutuo sostegno, unione solidale), di «diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi» (i cosiddetti DI-CO) o di «disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» (conosciuti come DIDORE).

Dal 2013 cominciano ad essere presentati anche disegni di legge sul matrimonio aperto alle persone dello stesso sesso (al momento risultano essere sei). Al contempo è stata presentata una proposta di legge che vuole modificare l'art. 29 della Costituzione, inserendo nella definizione del matrimonio il requisito della diversità di sesso.³⁴

L'anno 2013 ha visto un'ampia discussione sul disegno di legge riguardante il contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013, trasmesso al Senato e da quel momento in attesa

di essere ivi discusso. Probabilmente questo tema rimarrà abbandonato, non solo perché sono state approvate le unioni civili, ma anche perché il prossimo campo di discussione sarà quello dell'adozione. Infatti, alla Camera sono state presentate già tre proposte di legge che prevedono l'adozione «di minori da parte di persone conviventi non coniugate, anche dello stesso sesso, o di persone singole».³⁵ E, come si è visto, le risoluzioni europee spingono in questa direzione.

3.1. Legge Cirinnà

La legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016, crea due istituti giuridici diversi: l'unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, con la possibilità di stipulare il relativo contratto di convivenza, che riguarda indistintamente le coppie di sesso diverso o dello stesso sesso.

In questa sede non facciamo l'esame approfondito della legge, ci limitiamo soltanto a evidenziarne alcuni elementi ritenuti fondamentali.

Il legislatore, istituendo l'unione civile, formalmente non l'equipara al matrimonio, ma la colloca tra le formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione (cf art. 1 comma 1). Tuttavia, la regolamentazione di tale unione ricalca quella del matrimonio: la forma della costituzione dell'unione davanti all'ufficiale di stato civile, gli impedimenti che sono i medesimi del matrimonio, la possibilità di assumere un cognome comune, diritti e doveri della coppia, il regime patrimoniale, lo scioglimento dell'unione. Le differenze tra la regola-

mentazione del matrimonio e dell'unione civile, non dovute alla diversità intrinseca di queste formazioni, si riscontrano nell'ambito dei doveri e dello scioglimento. Infatti, mentre i coniugi, accanto all'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale e di coabitazione hanno anche l'obbligo di reciproca fedeltà e di collaborazione nell'interesse della famiglia (art. 143 comma 2 c.c.), le parti dell'unione civile non sono tenute alla fedeltà e alla collaborazione, ma solo all'assistenza morale e materiale reciproca e alla coabitazione (art. 1 comma 11).

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'unione civile, sono applicabili le norme sul divorzio, però per l'unione civile non è previsto l'istituto della separazione e il termine del «divorzio breve» è di 3 mesi dalla richiesta (art. 1 comma 24) a fronte di sei mesi di separazione consensuale o dodici mesi di separazione giudiziale previsti per il matrimonio (cf l. 55/2015, art. 1 comma 1).

Inoltre, per le persone congiunte nell'unione civile non è prevista la possibilità dell'adozione.

Originariamente il disegno di legge Cirinnà prevedeva per loro la possibilità di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro/a (la cosiddetta *stepchild adoption*), però durante l'iter parlamentare tale disposizione è stata eliminata.

Diversa è la regolamentazione dei «conviventi di fatto», che sono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (art. 1 comma 36). La stabilità della

convivenza si dimostra attraverso la dichiarazione anagrafica (art. 1 comma 37). L'accertamento di convivenza di fatto dà ai conviventi alcuni diritti nel caso di detenzione, malattia o ricovero del convivente, la possibilità di conferimento dei poteri di rappresentanza, il subentro nei diritti di abitazione della casa comune, il diritto di partecipare agli utili e alla gestione dell'impresa familiare dell'altro, la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro, il risarcimento in caso di morte del convivente causata da un fatto illecito altrui. Inoltre, i conviventi di fatto possono stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali. Dal breve esame della legge emergono due cose. In primo luogo, il riconoscimento delle convivenze di fatto risponde alla rivendicazione di alcuni diritti da parte delle coppie non unite in matrimonio, senza incidere sul loro stato civile.

La costituzione delle unioni civili ha il carattere molto diverso, perché lo scopo non risulta essere primariamente quello di riconoscere alcuni diritti e doveri alle coppie dello stesso sesso (ciò si può ottenere attraverso la semplice convivenza di fatto), ma di creare un nuovo status che può essere ostentato anche esteriormente attraverso la scelta del cognome comune.

3.2. Giurisprudenza

Nemmeno l'Italia è esente dall'attività dei giudici che si sostituiscono al legislatore, come è stato accennato nel paragrafo 2.4. Attualmente, dopo l'appro-

vazione della legge Cirinnà, l'attenzione si concentra sulle sentenze che autorizzano la *stepchild adoption*, la quale non è stata approvata dal Parlamento.

La prima di queste è stata la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 299 pubblicata il 30 luglio 2014, che estende l'interpretazione dell'adozione nei casi particolari, prevista dalla legge 184/83, da includervi anche il figlio del partner omosessuale. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 7127 del 23 dicembre 2015 e definitivamente dalla Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016. Non sono però mancate altre sentenze in materia, per esempio: la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 291 del 22 ottobre 2015 e la sentenza del 30 dicembre 2015; le sentenze della Corte d'Appello di Torino n. 27 e 28 pubblicate entrambe il 27 maggio 2016. Non possiamo qui entrare in merito di queste sentenze, solo ci interessa segnalare che anche in questo caso stiamo assistendo alla situazione in cui il giudice fa pressione sul legislatore.

4. Conclusione

Se confrontiamo le risoluzioni delle istituzioni europee con la legislazione emanata dagli Stati, possiamo ipotizzare che l'approvazione delle prime leggi sulle unioni tra le persone dello stesso sesso da parte di Danimarca e Norvegia abbia spinto il Parlamento europeo a invitare gli Stati, nel 1994, a riconoscere il matrimonio o un istituto giuridico equivalente alle coppie omosessuali.

L'attività che poi ne è seguita sembra quasi un ping-pong: le risoluzioni incoraggiano (o spingono) gli Stati ad adottare determinate norme e la loro approvazione incoraggia il Parlamento europeo a spingere gli altri Stati a fare altrettanto.

Ultimamente anche l'Italia si è aggiunta all'elenco dei Paesi che hanno legiferato in materia.

Un altro elemento da sottolineare è che fino al momento presente si tratta di un fenomeno prevalentemente europeo, anche se sono già tredici gli Stati extra-europei, in prevalenza dell'America, ad aver operato qualche forma di riconoscimento giuridico (nella maggioranza dei casi il matrimonio) delle coppie dello stesso sesso. Questo fenomeno rischia di estendersi ulteriormente, dato che l'Unione europea è determinata a operare in questo senso nei suoi rapporti internazionali.

Ma è vero che la non discriminazione degli omosessuali richiede la ridefinizione del matrimonio e della famiglia? È veramente questa la battaglia da fare per il riconoscimento dei loro diritti?

C'è accordo sul fatto «che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità» e che bisogna evitare ogni ingiusta discriminazione, come ribadisce anche l'esortazione apostolica *Amoris Laetitia* (n. 250). Ma proprio nel concetto di «ingiusta discriminazione» sta la chiave. Discriminare significa distinguere. La discriminazione è ingiusta, quando si fanno distinzioni in base a caratteristiche che non sono rilevanti per il diritto in questione. Così, «se la titolarità di un diritto poggia sul fatto di essere persona

umana, si farà discriminazione quando, per motivi diversi dall'essere persona, si neghi tale diritto». ³⁶ Quando poi si tratta, per esempio, di salario, la misura della non discriminazione è il lavoro svolto (per uguale lavoro, uguale salario) e non l'essere uomo o donna, ecc. Per quanto riguarda i diritti degli omosessuali, è sicuramente ingiusto discriminarli negli ambiti in cui detto orientamento non è rilevante, per esempio nell'ambito lavorativo, che è stato infatti il primo ad essere trattato. Per quanto però riguarda la coppia omosessuale, è evidente la sua diversità da una coppia eterosessuale: l'unione delle persone dello stesso sesso è necessariamente sterile a differenza della coppia formata da un uomo e una donna. Distinguere quindi tra questi due tipi di coppie non è una discriminazione ingiusta.

In realtà la stessa Unione europea non dice con fermezza che il riconoscimento delle unioni civili sia semplicemente questione della non discriminazione, dice soltanto che i diritti delle persone omosessuali sarebbero meglio garantiti se fossero loro riconosciute le unioni civili o il matrimonio ³⁷ e considera tale questione come questione politica, sociale e di diritti umani e civili. ³⁸

Tale politica è destinata a ritorcersi contro la stessa società, perché, come si afferma in *Amoris Laetitia*, non si può pensare che indebolire la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna giovi alla società. Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita può assicurare il futuro della società (cf n. 52).

Il movimento, non solo legislativo, ma

anche di opinione, che le istituzioni e i Paesi europei hanno messo in moto, e che rischia di minare, a lungo andare, i fondamenti stessi della società, potrà essere neutralizzato da una parte con la retta comprensione e applicazione dei diritti umani e dall'altra con la messa in atto di «nuove vie pastorali» della famiglia, di cui parla Papa Francesco nell'esortazione apostolica *Amoris Laetitia* (cf n. 199 ss).

NOTE

¹ PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia: *Amoris Laetitia*, n. 251 (19 marzo 2016), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2016, ed anche in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html (10 aprile 2016).

² In materia rimando alla recente pubblicazione di LIVERANI Pier Giorgio, *Diritti distorti. La legalizzazione dei desideri*, Milano, Edizioni Ares 2016, 129-175.

³ Il Consiglio d'Europa fu fondato nel 1949, include 47 Stati membri.

⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁵ Fanno parte dell'Unione europea 28 Paesi, i quali allo stesso tempo sono anche membri del Consiglio d'Europa.

⁶ PARLIAMENTARY ASSEMBLY, Resolution 756 (1981) *Discrimination against homosexuals*, in <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16167&lang=en> (12-05-2016).

⁷ PARLIAMENTARY ASSEMBLY, Recommendation 924 (1981) *Discrimination against homosexuals*, in <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14958&lang=en> (12-05-2016).

⁸ Il Parlamento europeo è l'organo dell'UE.

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 1984, *sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro*, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

europee (GUCE) C 104 del 16.4.1984, 46-48.

¹⁰ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 febbraio 1994, *sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità*, in GUCE C 61 del 28.2.1994, 40-43.

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 settembre 1996, *sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'UE nel 1994*, in GUCE C 320 del 28.10.1996, 36-47.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 settembre 1998, *sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'Unione Europea*, in GUCE C 313 del 12.10.1998, 186.

¹³ Raccomandazione 1474 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 settembre 2000, *sulla situazione di lesbiche e gay negli Stati membri del Consiglio d'Europa*, in <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16829&lang=en> (12-05-2016).

¹⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, del 4 settembre 2003, *sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002)*, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) C 76 E del 25.3.2004, 412-429.

¹⁵ Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2006, *sull'omofobia in Europa*, in GUUE C 287 E del 24.11.2006, 179-181.

¹⁶ Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 aprile 2007, *sull'omofobia in Europa*, in GUUE C 74 E del 20.3.2008, 776-779.

¹⁷ Raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec(2010)5, del 31 marzo 2010, *sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere*, in <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c6add> (12-05-2016).

¹⁸ Risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2010, *sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, in www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=3&id=309 (12-05-2016).

¹⁹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2011, *sui diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite*, in GUUE C 56 E del 26.2.2013, 100-103.

²⁰ LGBT è l'acronimo di lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 2012, *sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea*, in *GUUE* C 251 E del 31.8.2013, 1-11.

²² L'acronimo che significa lesbiche, gay, bisessuali e transgender e intersessuali.

²³ Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 maggio 2012, *sulla lotta all'omofobia in Europa*, in *GUUE* C 264 E del 13.9.2013, 54-58.

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 marzo 2015, *sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'UE in materia*, n. P8_TA(2015)0076, in www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+PDF+V0//IT (12-05-2016).

²⁵ Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 giugno 2015, *sulla strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini dopo il 2015*, n. P8_TA(2015)0218, in www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+PDF+V0//IT (12-05-2016).

²⁶ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 settembre 2015, *sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014)*, n. P8_TA(2015)0286, in www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0286+0+DOC+PDF+V0//IT (12-05-2016).

²⁷ Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, *sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia*, n. P8_TAPROV(2015)0470, in www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+PDF+V0//IT (12-05-2016).

²⁸ Cf *Dall'Occidente un nuovo colonialismo. «L'ideologia del gender»*, in *L'Osservatore Romano*, 28-29 gennaio 2013, 6.

²⁹ ALONSO PÉREZ José Ignacio, «*Unioni civili*», «*unioni di fatto*» e *altre convivenze. Rassegna della legislazione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* XI(2003)351.

³⁰ Messico è uno Stato federale composto da 31 Stati e il Distretto Federale. La prima legge è stata approvata il 21 dicembre 2009 dall'assemblea legislativa del Distretto Federale (cioè limitatamente alla Città del Messico); di seguito (luglio 2010) la Suprema corte di giustizia della nazione determinò che tali matrimoni celebrati nella Città del Messico devono essere riconosciuti nel resto del Paese; in agosto 2010 la stessa Corte permise a queste coppie di adottare i minori.

³¹ FONTANA Stefano, *La crisi giuridica ovvero l'ingiustizia legale*, in CREPALDI Giampaolo - FONTANA Stefano (a cura di), *Quinto rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo. La crisi giuridica ovvero l'ingiustizia legale*, Siena, Edizioni Cantagalli 2013, 19.

³² Stabilirne il numero preciso è difficile, perché non sempre è possibile dal titolo del disegno di legge individuare il contenuto e, inoltre, il contenuto di alcune proposte non è disponibile, in quanto sono state ritirate.

³³ L'anno dal quale è possibile consultare online i disegni di legge (cf www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=17 [12-05-2016]).

³⁴ *Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato La Russa*, n. C.2593, 31 luglio 2014, in www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17/PDL0025660.pdf (12-05-2016).

³⁵ Si tratta di seguenti disegni di legge: C.3655, C.3631, C.3383.

³⁶ HERVADA Javier, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, Giuffrè 1990, 26.

³⁷ Cf Risoluzioni dell'8 settembre e del 17 dicembre 2015.

³⁸ Cf Risoluzione del 12 marzo 2015. In merito è pure rilevante la dicitura «diritti umani e civili» che sembra indicare che i diritti civili in questione non si identifichino con la cosiddetta prima generazione dei diritti umani, che viene identificata con diritti civili e politici, ma che si tratti di una categoria almeno parzialmente distinta dai diritti umani. Ciò avallerebbe l'analisi che ne fa Pier Giorgio Liverani nel suo libro *Diritti distorti*, che appunto evidenzia come questi nuovi diritti civili sono in realtà «distorti», cioè non diritti.